CAMERA DEI DEPUTATI N. 3838-A

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

presentata alla Presidenza il 7 ottobre 1997

(Relatore: **EVANGELISTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 giugno 1997 (v. stampato Senato n. 1780)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RONCHI)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(BURLANDO)

CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(MACCANICO)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(TREU)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(BINDI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

E CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

(PINTO)

—

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! Il testo della legge comunitaria 1995-1997 che la XIV Commissione, dopo averne concluso l'esame, trasmette all'Aula, rappresenta il risultato di uno sforzo serio e condiviso, volto a rispondere nel modo migliore alle sfide che questo momento cruciale e delicato del processo di integrazione europea pone alle istituzioni nazionali, al Parlamento in modo particolare.

L'Europa sta cambiando in profondità. Non è il cambiamento radicale e organico che sarebbe necessario ai fini della realizzazione di una vera Unione politica, ma è purtuttavia un cambiamento articolato e sostanzioso, dopo il quale il "modo di stare insieme" dei popoli e degli Stati europei non sarà più lo stesso.

A diversi livelli, l'Italia sta facendo degli sforzi notevoli per stare al passo con questi cambiamenti e per adeguarsi agli *standard* politici, economici e giuridici richiesti al fine di far parte a tutti gli effetti della nuova Europa.

Gli sforzi resi necessari dai parametri che condizionano l'accesso alla terza fase dell'UEM dominano la nostra politica economica da mesi e stanno cominciando ora a dare i loro primi frutti concreti, sotto forma di un sostanziale sradicamento dell'inflazione e di una notevole stabilità monetaria. Meno pubblicizzati, ma anch'essi di notevole rilevanza, sono gli sforzi che l'Italia ha compiuto – tanto sul piano legislativo quanto su quello amministrativo – per essere ammessa nello spazio europeo di libera circolazione delineato negli accordi di Schengen.

Ma entrare in Europa non vuol dire soltanto unione monetaria e spazio senza frontiere. Storicamente, l'Europa è innanzitutto ordinamento giuridico comunitario. E proprio da questo punto di vista, l'Italia, sebbene Stato fondatore, è stata a lungo ai margini della costruzione europea, viziata com'era da un tasso di conformità alle fonti comunitarie tra i più bassi in assoluto.

Ebbene anche su questo piano – la cui importanza prioritaria è stata sottolineata con grande vigore dalla Commissione europea nel suo Piano d'azione per il mercato unico, presentato nel giugno scorso – da alcuni anni l'Italia sta lavorando per recuperare il ritardo accumulato.

È noto che, alla fine del 1993, il nostro paese aveva conquistato il secondo posto nella graduatoria di conformità al diritto comunitario (percentuale di recepimento di direttive adottate). Nei due anni successivi, le vicende politiche convulse e i reiterati cambi di maggioranza hanno determinato una nuova *impasse*, da cui si è usciti solo nel 1996, con l'approvazione della « Legge comunitaria 1994 » (legge 6 febbraio 1996, n. 52). A fine 1996, il nostro tasso di conformità si aggirava intorno al 90 per cento, e risultava pertanto inferiore, ma non di molto, alla media europea.

Il testo che viene trasmesso all'Assemblea da parte della XIV Commissione fornisce un nuovo impulso al processo di adeguamento dell'Italia all'ordinamento comunitario. Grazie alle modalità scelte dal Governo per l'elaborazione del disegno di legge e al successivo impegno delle Commissioni parlamentari, si tratta di un impulso particolarmente vigoroso. Per la prima volta, infatti, il testo della legge comunitaria non si limita a dettare criteri per l'attuazione di direttive scadute o in scadenza, ma anticipa i tempi.

Se nel testo trasmesso dal Senato si includevano direttive il cui termine di re-

cepimento era fissato fino al 30 giugno 1998, con il testo sottoposto ora alla Camera si propone di stabilire l'immediata attuazione anche di alcune direttive con scadenza più lontana. Tali scelte nascono in alcuni casi dalla volontà di creare le condizioni per interventi normativi coordinati in aree toccate anche da altre direttive già comprese nel disegno di legge comunitaria, in altri dal fatto che alcune direttive sono state considerate importanti per la realizzazione di fondamentali scelte di indirizzo politico e legislativo. Tra queste ultime deve essere segnalata per il suo particolare rilievo la direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (con termine di attuazione fissato al 19 febbraio 1999), il cui immediato recepimento è stato considerato dalla X Commissione un'occasione importante per la riforma e la liberalizzazione del settore energetico. Occorre anche notare che l'inserimento nella legge comunitaria di tale direttiva corrisponde anche agli indirizzi fondamentali espressi dalla Commissione europea nel citato Piano d'Azione per il mercato unico, documento pienamente condiviso dal Governo italiano. In tale piano la rapida applicazione della direttiva sull'elettricità negli Stati membri è considerata tra le principali misure di immediata realizzazione per il raggiungimento di uno dei quattro obiettivi strategici del Piano, quello di eliminare gli ostacoli settoriali all'integrazione dei mercati.

Ma per metterci al passo con l'evoluzione sempre più rapida del diritto comunitario, non è sufficiente che ci dotiamo in tempo utile degli strumenti legislativi necessari. È essenziale che, nei tempi richiesti, intervengano anche i decreti legislativi e i regolamenti di attuazione. Da questo punto di vista, è necessario uno sforzo ulteriore dell'esecutivo, per evitare che, in futuro, si ripresenti la necessità di prorogare i termini fissati dal legislatore per la trasposizione definitiva delle direttive comunitarie nell'ordinamento nazionale, come è stato necessario fare in occasione di questa legge comunitaria.

Presentato al Senato della Repubblica il 25 novembre 1996, approvato dal Senato il 3 giugno 1997 e trasmesso alla Camera dei deputati il 9 giugno 1997, il disegno di legge comunitaria 1995-1997 è stato assegnato in sede referente alla Commissione politiche dell'Unione europea, e in sede consultiva a tutte le altre Commissioni parlamentari tranne la Commissione difesa. Tutte le Commissioni consultate hanno approvato una relazione favorevole sul disegno di legge, esprimendo numerose osservazioni, condizioni ed emendamenti.

Ricordo infatti che l'articolo 126-*ter* del regolamento della Camera dei deputati dispone che il disegno di legge comunitaria sia assegnato in sede referente alla Commissione politiche dell'Unione europea e che l'esame sia svolto anche dalle Commissioni parlamentari competenti per materia per le parti di rispettiva competenza, che approvano una relazione e nominano un relatore che può partecipare alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea per riferirvi. Prevede altresì che le singole Commissioni parlamentari approvino degli emendamenti al disegno di legge comunitaria, che debbono ritenersi accolti, a meno che la Commissione politiche dell'Unione europea li respinga per motivi di non compatibilità con la normativa comunitaria o di coordinamento generale.

Venendo alla struttura del disegno di legge comunitaria 1995-1997, c'è da rilevare che è stato rispettato un modello ormai consolidato, a cui sono state apportate, tuttavia, alcune modifiche di rilievo.

Complessivamente nel disegno di legge si prevede il recepimento di 130 direttive. Rispetto al testo pervenuto dal Senato, nel corso dell'esame in Commissione, oltre ad inserire alcune nuove direttive, è stato soppresso il riferimento a 19 direttive che erano state già attuate. Il disegno di legge prevede il recepimento di 49 direttive con delega legislativa (allegato A), per 32 di queste direttive si prevede che gli schemi dei relativi decreti legislativi di attuazione siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia (allegato B). Per 9 direttive (allegato C) si prevede l'attuazione con regolamento au-

torizzato. Le direttive per le quali il disegno di legge prevede il recepimento in via amministrativa sono invece 55 (allegato D).

Si segnala, inoltre, che per 11 direttive il disegno di legge prevede l'attuazione diretta. Per altre 11 direttive il disegno di legge prevede una delega ai fini della integrazione o della correzione di disposizioni già emanate o una proroga di una delega già contenuta in precedenti leggi comunitarie. Infine, occorre osservare che solo per 26 direttive su 130 il termine di recepimento non è ancora scaduto.

In primo luogo val la pena soffermarsi brevemente su alcuni aspetti generali della delega legislativa per l'attuazione delle direttive comprese nell'allegato A.

Il termine generale di scadenza della delega è fissato ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Merita tuttavia di essere anche sottolineata la reiterazione di una regola già contenuta nella legge comunitaria 1994, che prevede che la scadenza della delega sia prorogata di sei mesi, se nella stessa materia subentrano nuove direttive che non « introducono nuove norme di principio ». Si tratta di un meccanismo pragmatico, che contribuirà a rendere più elastico e rapido il procedimento di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario. Il Governo può inoltre emanare, entro due anni, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (articolo 1).

I criteri e principi direttivi delle deleghe legislative sono definiti in via generale (articolo 2) – secondo un modello già adottato dalle precedenti leggi comunitarie – salvo le ulteriori specifiche indicazioni previste, ove ritenuto necessario, per alcune singole direttive negli articoli seguenti.

Tali criteri e principi generali possono essere così riassunti:

i decreti legislativi saranno attuati con le ordinarie strutture amministrative;

saranno introdotte nelle normative vigenti le modifiche necessarie ad evitare disarmonie;

saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni delle direttive secondo criteri specificati;

eventuali spese non contemplate da leggi vigenti possono essere previste nei soli limiti occorrenti per il recepimento degli obblighi di attuazione; alla relativa copertura, per la parte cui non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma della legge 183 del 1987, che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, applicando le norme che prescrivono l'obbligo per le amministrazioni competenti di elaborare una relazione tecnica con la quantificazione degli oneri e l'indicazione delle relative coperture;

dovranno essere aboliti diritti speciali o esclusivi in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione in regime di concorrenza dei servizi oggetto delle direttive da attuare;

i decreti legislativi dovranno assicurare la piena corrispondenza alle prescrizioni delle direttive, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento della delega.

Indicativa di un atteggiamento nuovo – che, più che in passato, intende "prendere sul serio" l'ordinamento comunitario – è anche la norma introdotta dal Senato all'articolo 3, che la Camera ha ulteriormente precisato in alcune formulazioni. Vi si prevede semplicemente che nella *Gazzetta Ufficiale - Serie generale* venga dato avviso della scadenza di una direttiva comunitaria, con eventuale indicazione delle norme adottate per la sua attuazione o del fatto che non è stata trasposta. L'avviso è particolarmente importante proprio nel caso della mancata attuazione, nella misura in cui la direttiva scaduta sia suscettibile di produrre effetti diretti, secondo quanto è stato inizialmente previsto, nell'ordinamento italiano, dalla sentenza n. 168 dell'8 aprile 1991 della Corte costituzionale. La pubblicazione in *Gazzetta Uf-*

ficiale, in casi di questo genere, contribuisce a colmare il *deficit* di conoscenza e quindi di democraticità che affligge tuttora l'ordinamento comunitario.

Un ulteriore aspetto innovativo del disegno di legge in esame si ritrova all'articolo 4, con cui viene conferita una delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee espressamente indicate nell'Allegato E.

Si tratta di due sentenze, l'una del 1993 l'altra del 1994, concernenti rispettivamente l'esercizio della professione di odontoiatra e della professione di farmacista. Per quanto riguarda la prima di queste sentenze, occorre segnalare che è stata approvata, dalla XII Commissione della Camera dei deputati, in sede legislativa, ed è in corso di esame presso la analoga Commissione del Senato, una proposta di legge che, qualora approvata, si sovrapporrebbe con la materia delegata.

Per quanto riguarda l'autorizzazione ad attuare in via regolamentare le direttive comprese nell'allegato C, e l'indicazione nell'allegato D delle direttive da attuarsi mediante regolamento ministeriale o atto amministrativo, la XIV Commissione ha introdotto alcune importanti innovazioni, tese ad accentuare il controllo parlamentare su tutti gli atti normativi adottati per il recepimento della normativa comunitaria. In particolare si prevede che i regolamenti autorizzati – ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 –, devono essere emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (articolo 5) e che gli schemi dei regolamenti ministeriali siano comunicati prima della loro adozione alle competenti Commissioni parlamentari nonché alla Conferenza Stato-regioni (articolo 6).

Sempre per quanto riguarda disposizioni di carattere generale è ancora il caso di notare:

un principio generale (articolo 7) in materia di prestazioni e controlli, i cui oneri, ove – in attuazione di normative comunitarie – debbano essere svolti da uffici pubblici, sono posti a carico dei soggetti interessati, quando ciò non contrasti con la normativa comunitaria. Si tratta di un principio già previsto nella precedente legge comunitaria come criterio di delega legislativa, che ora diviene norma generale, valida anche per l'attuazione di direttive con regolamento autorizzato o con atto amministrativo come per l'applicazione di regolamenti o decisioni comunitarie;

la delega prevista all'articolo 8 per l'emanazione di disposizioni in materia di sanzioni penali o amministrative per le direttive attuate in via regolamentare o amministrativa. A differenza di quanto previsto nelle precedenti leggi comunitarie, in questo caso la delega non è limitata alle direttive da recepire con la presente legge, ma riguarda anche quelle previste dalle leggi comunitarie 1993 e 1994;

la delega al Governo per l'emanazione di testi unici delle disposizioni attuative di deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie. L'articolo 10 stabilisce al proposito che i testi unici dovranno coordinare tali disposizioni con quelle previgenti nelle stesse materie, anche apportando le modificazioni e integrazioni necessarie ai fini del coordinamento. Si precisa comunque che i testi unici debbono avere carattere « compilativo » e che, in ogni caso, non possono riguardare la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Merita ancora di essere segnalata l'attenzione posta, con diverse disposizioni in più punti del disegno di legge, alle esigenze di coordinamento e semplificazione della normazione, esigenza particolarmente avvertita proprio nelle aree di integrazione tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale. Il riferimento, in particolare, è sia ai criteri della delega legislativa di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, lettere *b)* e *g),* sia alle disposizioni relative ai regolamenti autorizzati (commi 2 e 3 dell'articolo 5), sia alla citata delega per l'emanazione di testi unici.

Con il disegno di legge comunitaria che si sottopone all'esame della Camera si propongono anche alcune innovazioni di grande rilievo, che incidono direttamente sui rapporti con l'Unione europea e sul

ruolo del Parlamento e delle regioni nel processo di integrazione europea e di formazione dell'ordinamento comunitario; esse vanno considerate nell'ambito del più generale processo di riforme istituzionali in atto nel nostro paese e nell'Unione europea.

Le disposizioni più importanti su questo piano sono quelle contenute nell'articolo 13 – ampiamente e sostanzialmente rielaborato dalla XIV Commissione – che modifica e integra in più punti le leggi 183/1987 (« legge Fabbri »), 86/1989 (« legge La Pergola »), nonché la legge 52/1996 (legge comunitaria 1994).

In sintesi, le direttrici fondamentali di questo articolo-chiave sono quattro.

In primo luogo, viene rafforzato il ruolo del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, con l'attribuzione ad esso dei compiti di trasmettere al Parlamento gli atti emanati dagli organi comunitari e di verificare, con un monitoraggio costante, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo all'ordinamento comunitario, nonché dì informare gli organi parlamentari che formulano osservazioni e indirizzi (comma 1).

Questa attività di verifica costante si pone come un presupposto necessario affinché – entro una data che viene anticipata dal 1° marzo al 31 gennaio di ogni anno – lo stesso ministro presenti al Parlamento il disegno di legge comunitaria, sulla base anche degli indirizzi ricevuti dalle Commissioni parlamentari.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna del testo della legge comunitaria, il comma 3 dell'articolo 13 la riforma nel senso di una maggiore trasparenza, imponendo che la relazione introduttiva « dia partitamente conto » delle direttive non inserite nella legge comunitaria sebbene già scadute o prossime alla scadenza, e indichi le ragioni del loro mancato inserimento.

In terzo luogo, le disposizioni dell'articolo 13, (commi dal 5 al 10) perseguono un disegno coerente di potenziamento del ruolo delle regioni nell'ordinamento comunitario. Questo obiettivo, diventato ineludibile nel momento in cui è in corso un procedimento di riforma in senso federalista della seconda parte della Costituzione, è perseguito, per esempio, attribuendo ad ogni regione (e ad ogni provincia autonoma) la facoltà di chiedere la convocazione della « sessione comunitaria » della Conferenza Stato-Regioni. Allo stesso obiettivo mira la norma che attribuisce alla « Conferenza Stato-Regioni » la facoltà di esprimere parere sullo schema di disegno di legge comunitaria. Egualmente finalizzata a inserire in modo più organico le regioni e le province autonome negli ingranaggi comunitari è la norma del comma 7, che precisa l'entità e le modalità di nomina della componente espressa dalla Conferenza dei presidenti di regione in seno alla Rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Emendamenti introdotti nel corso dell'esame in Commissione affermano esplicitamente la possibilità per le regioni, anche a statuto ordinario, di dare, nelle materie di competenza concorrente, immediata attuazione alle direttive comunitarie (comma 5), nonché la loro facoltà di istituire presso le istituzioni europee uffici anche comuni con altre regioni dell'Unione (comma 10).

Da ultimo – con le innovazioni ordinamentali di maggior rilievo introdotte con il disegno di legge comunitaria – vengono definite, in modo ben più incisivo e pregnante di quanto avvenga ora, le modalità di partecipazione del Parlamento – nonché delle regioni – alla « fase ascendente » del processo normativo comunitario, attraverso la possibilità per le competenti Commissioni parlamentari di esprimersi sui progetti di regolamenti, raccomandazioni e direttive delle Comunità europee. La norma, inizialmente prevista dalla legge 183/1987, ma « debole » perché sprovvista di termini per l'esecuzione dell'obbligo di comunicazione dei progetti di atti normativi comunitari, viene adesso rinforzata con la previsione della loro immediata trasmissione al Parlamento, contestualmente alla ricezione da parte del Governo, che deve indicare la data presunta della loro discussione nelle sedi comunitarie. Prima di tale data le Commissioni formulano osserva-

zioni e adottano gli opportuni atti di indirizzo per orientare l'attività del Governo nell'ambito degli organi europei.

A questo proposito bisogna ricordare che nel Trattato di Amsterdam è stato inserito un protocollo che trae origine proprio da una proposta della delegazione italiana (della XIV Commissione della Camera) alla COSAC (Conferenza degli organi specializzati per gli affari comunitari) e che finalmente opera in direzione di un maggiore coinvolgimento delle istituzioni rappresentative nazionali nella fase ascendente del processo normativo comunitario. Tale protocollo prevede un intervallo minimo di sei settimane prima dell'adozione di un atto normativo da parte dell'Unione Europea, al fine di consentire ai Parlamenti nazionali di esprimersi.

L'obbligo del Governo di informare il Parlamento è inoltre previsto in relazione alla verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno a quello comunitario – per la quale si prevedono anche osservazioni ed atti di indirizzo parlamentari in ordine alle misure da assumere – e in relazione alle osservazioni espresse dalla Conferenza Stato-Regioni sugli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale.

È opportuno concludere questa breve presentazione degli aspetti salienti del disegno di legge comunitaria 1995-1997, mettendo in evidenza la coerenza di fondo che sussiste tra il testo che si sottopone all'attenzione dell'Aula, il progetto di riforma della seconda parte della Costituzione, approvato dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali e anche le riforme del regolamento della Camera approvate il 24 settembre scorso e il 1° agosto 1996.

Si deve segnalare, in particolare, la norma dell'articolo 117 del progetto di riforma della parte II della Costituzione che, al suo terzo comma, prevede che « prima di concorrere alla formazione di norme comunitarie, il Governo informa in modo esauriente le Camere per l'adozione dei relativi atti di indirizzo ».

Identica coerenza tra l'impianto della legge comunitaria e il progetto di riforma costituzionale si riscontra nel successivo articolo 118, che garantisce alle regioni un ruolo attivo, tanto nella fase ascendente quanto in quella discendente del processo normativo comunitario.

Ricordo altresì che le citate modifiche del Regolamento della Camera dell'agosto 1996 hanno reso permanente la Commissione per le politiche dell'Unione europea, creando così uno dei presupposti istituzionali necessari ad una più penetrante attività del Parlamento in materia europea. La riforma dello scorso settembre ha inoltre previsto che, nell'ambito della programmazione dei loro lavori, le Commissioni parlamentari assicurino il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari.

In conclusione, dunque, il disegno di legge comunitaria 1995-1997, nel testo approvato dalla XIV Commissione, appare adeguato non solo rispetto all'esigenza immediata di indirizzare adeguatamente l'attività attuativa che sarà svolta dal Governo, ma anche rispetto all'esigenza più ampia di avviare un processo di revisione dell'assetto attuale dei rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, una revisione che dovrà avere anche – necessariamente – un riflesso a livello costituzionale.

EVANGELISTI, *Relatore*.

RELAZIONI
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3838,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, la parola: « potranno » sia sostituita dalla seguente: « dovranno »;

b) si preveda che la delega relativa alla redazione dei testi unici compilativi di cui all'articolo 10 valga anche per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie di cui all'articolo 8;

c) si sottolinea la necessità di rispettare la natura giuridica degli atti normativi, posto che all'articolo 21 talune disposizioni di carattere regolamentare vengono modificate utilizzando lo strumento legislativo.

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997 »,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, venga valutata l'opportunità che la pena dell'arresto sia prevista solamente per i reati che ledono l'interesse protetto, sanzionando con la pena dell'ammenda i reati che pongono in pericolo tale interesse e con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda i reati che determinano un danno di particolare gravità all'interesse tutelato;

all'articolo 7, si esprime perplessità in merito alla previsione di porre oneri relativi ai controlli a carico del soggetto controllato, anche quando non sia stata riscontrata alcuna irregolarità;

si consideri con attenzione quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, in cui in particolare appare superfluo definire la nozione giuridica di « banca dati », in quanto questa è stata già individuata dall'articolo 1 della legge n. 676 del 1996; inoltre occorrerebbe analogamente precisare che il riconoscimento e la disciplina dell'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche dati sia coordinato con la disciplina dettata dalla legge n. 676 del 1996.

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3838,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

la produzione normativa comunitaria dovrebbe concentrarsi sulle questioni di maggiore rilevanza mediante l'adozione di direttive quadro, così da corrispondere ad esigenze di semplificazione normativa largamente condivise;

nel processo di formazione degli atti normativi comunitari dovrebbe verificarsi un sempre più forte coinvolgimento e l'attribuzione di un ruolo attivo ai Parlamenti nazionali degli Stati membri.

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 1995-1997 (A.C. 3838) per quanto riguarda i profili di merito,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
SUL COMPLESSO DEL DISEGNO DI LEGGE

Per quanto riguarda i profili finanziari,

considerato che:

l'articolo 15 reca nuovi oneri i cui mezzi di copertura finanziaria, secondo le dichiarazioni del Governo, sono destinati ad altro disegno di legge;

all'articolo 16 appare necessario precisare che gli interventi previsti alle lettere *a)* e *d)* debbono aver luogo senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

analogamente, all'articolo 26, comma 5, lettera *a)* deve essere precisato che gli interventi ivi previsti non dovranno comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

considerato, altresì, che l'articolo 22 prevede, al comma 2, che all'onere derivante dal precedente comma 1 si faccia fronte mediante il ricorso al fondo speciale di parte corrente del bilancio in gestione, allo scopo parzialmente utilizzando, in difformità, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che peraltro tale utilizzo in difformità risulta giustificato in relazione all'importanza rivestita dalla necessità di istituire l'organismo aeronautico civile permanente di cui al predetto comma 1,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE A CONDIZIONE CHE:

l'articolo 15 sia soppresso;

all'articolo 16, comma 2, la lettera *a)* sia modificata aggiungendo, dopo le parole: « perseguimento degli obiettivi », le seguenti: « nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente »;

al medesimo articolo 16, comma 2, la lettera *d)*, sia modificata nel senso di precisare che dalle norme ivi contenute non dovranno discendere ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

analogamente, l'articolo 26 venga modificato nel senso di aggiungere al comma 5, lettera *a)*, in fine del periodo, la seguente frase: « da dette norme non dovranno discendere ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3838,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sul provvedimento come modificato dagli emendamenti approvati,

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 5, siano esplicitamente indicati i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992 n. 142, ai quali il Governo si dovrà attenere nell'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385;

nonché con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la sottoposizione al controllo ed alla vigilanza della CONSOB delle società di gestione dei fondi di investimento, almeno per quanto riguarda gli aspetti procedurali ed i comportamenti assunti in ordine al rapporto con il mercato;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un trasferimento alla competenza del Ministro del tesoro delle funzioni e dei compiti in materia di vigilanza nel settore assicurativo attualmente esercitate dal Ministro dell'industria,

e con le seguenti raccomandazioni:

nell'esercizio delle potestà legislative delegate il Governo si attenga a criteri di redazione tecnica dei provvedimenti tali da garantire un'agevole interpretabilità da parte dei destinatari delle disposizioni;

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 5, le modificazioni ed integrazioni normative al decreto legislativo n. 385 del 1993 siano effettuate mediante novella legislativa del medesimo provvedimento.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VI COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

Al comma 1, allegato A, aggiungere la seguente voce:

Direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri.

Al comma 3, allegato B, aggiungere la seguente voce:

Direttiva 97/9/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 31-*bis*.

(Sistemi di indennizzo degli investitori. Criteri di delega).

1. Il recepimento della direttiva 97/9/CEE, a completamento della disciplina di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coordinare gli interventi dei sistemi di indennizzo degli investitori con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al fine di evitare che i crediti vantati nei confronti di banche beneficino di un doppio indennizzo;

b) stabilire limiti e criteri di intervento dei sistemi di indennizzo degli investitori; l'eventuale esclusione o riduzione della copertura del sistema dovrà riferirsi alle categorie di investitori previste nell'allegato I alla direttiva;

c) demandare alle competenti Autorità di vigilanza il potere di prescrivere che l'adesione ai sistemi di indennizzo degli investitori sia sottoposta a forme adeguate di pubblicità, in particolare, gli investitori dovranno essere informati con chiarezza sull'importo e sulla portata della copertura offerta, nonché sulle norme applicabili.

Al comma 3, allegato B, aggiungere la seguente voce:

95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relativa agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo

in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.

e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato A sopprimere la medesima voce.

ARTICOLO 15.

Sopprimerlo.

Al comma 1, sopprimere le parole: ad eccezione del passaporto.

ARTICOLO 30.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica. Le autorità competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, assicurano che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche e giuridiche tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza.

Al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: essere preordinate *inserire la seguente:* esclusivamente.

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge n. 3838, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1995-1997,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3838 « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997 »;

premesso che il processo di recepimento delle direttive comunitarie presenta nel nostro Paese gravi limiti e ritardi, in particolare, per quanto concerne le disposizioni in materia ambientale, e che si pone pertanto la necessità di un'accelerazione del processo di attuazione della normativa europea nell'ordinamento nazionale;

rilevato la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/63/CE, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, è inserita negli allegati A e B, richiamati dall'articolo 1 del disegno di legge, e che pertanto la predetta direttiva dovrà essere recepita mediante decreto legislativo, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari; considerato peraltro che il disegno di legge non detta specifici princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva medesima, la cui attuazione nell'ordinamento nazionale è oggetto anche delle disposizioni contenute all'articolo 4 del disegno di legge n. 2670 recante « Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene », attualmente all'esame della VIII Commissione della Camera, in sede referente;

rilevato altresì che il disegno di legge non detta specifici criteri e princìpi direttivi per il recepimento della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e alla riduzione integrate dell'inquinamento né è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo relativo all'attuazione della direttiva medesima;

sottolineato, riguardo all'articolo 16 del disegno di legge, che è necessario non alterare radicalmente il meccanismo tariffario previsto dalla recente legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante « Disposizioni in materia di risorse idriche »;

rilevata altresì la necessità di apportare talune modifiche alla legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993), al fine di adeguarla al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, nonché di

modificare talune disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

a condizione che siano accolti gli emendamenti approvati e con le seguenti osservazioni:

si riterrebbe necessario coordinare opportunamente le disposizioni del decreto legislativo di recepimento della direttiva 94/63/CE, che sarà emanato ai sensi della legge comunitaria 1995-1997, con i contenuti del disegno di legge A.C. 2760, attualmente all'esame della VIII Commissione della Camera;

si riterrebbe altresì opportuno che, ai fini dell'attuazione della direttiva 96/61/CE, si tenga conto della necessità di assicurare il coordinamento con le direttive comunitarie in materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (direttiva Seveso) e in materia di valutazione di impatto ambientale; di favorire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle attività produttive industriali attraverso un maggiore ricorso allo strumento volontario dell'ecoaudit previsto dal regolamento (CEE) 1836/93; di considerare infine l'evoluzione in atto in sede comunitaria in materia, uniformandosi ad eventuali decisioni assunte dalla Commissione europea relativamente alla possibile integrazione tra la direttiva 96/61/CE, la direttiva Seveso, la direttiva sulla valutazione di impatto ambientale ed il regolamento (CEE) 1836/93.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VIII COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

Al comma 3, nell'allegato B richiamato, inserire la seguente voce:

« direttiva 96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ».

ARTICOLO 10.

Al comma 1, dopo le parole « direttive comunitarie » inserire le seguenti: « ivi comprese quelle di cui agli articoli 1 e 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ».

ARTICOLO 13.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-*bis*. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 ».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: 16 aprile 1987, n. 183, *aggiungere le seguenti:* alla legge 22 febbraio 1994, n. 146.

ARTICOLO 16.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: anche in deroga ai limiti *con le seguenti:* nei limiti.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) che la tariffa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acqua, tenuto presente il piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, copra il costo, al netto degli investimenti a carico del settore pubblico, degli impianti di fognatura e depurazione, da adeguare ai livelli fissati dalla normativa europea.

ARTICOLO 19.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: « e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*ter*. Al comma 5 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso » con le seguenti: « entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di cui all'articolo 31, comma 2, del presente decreto ».

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, del regolamento, il disegno di legge n. 3838 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997),

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge contiene autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive comprese nell'allegato C;

l'articolo 6 del disegno di legge individua, con rinvio al proprio allegato D, le direttive da attuare mediante Regolamento ministeriale o atto amministrativo, nel rispetto dei termini indicati da ciascuna direttiva;

l'articolo 21 dello stesso disegno di legge contiene norme di adeguamento della legislazione nazionale in tema di:

a) regime di proprietà degli aeromobili;

b) navigazione aerea;

c) esercizio di imprese di lavoro aereo;

d) scuole di pilotaggio;

e che sullo stesso articolo 21 si ritengono necessarie e opportune le precisazioni, osservazioni e proposte che seguono;

l'articolo 22 del disegno di legge contiene criteri di delega per l'attuazione della direttiva 94/56/CE, concernente l'istituzione di un Organismo aeronautico civile permanente per lo svolgimento di inchieste tecniche con il solo obiettivo di trarre dagli accertamenti dei fatti ragioni, insegnamenti e cognizioni utili per prevenire incidenti e inconvenienti;

lo stesso articolo 22 contiene anche criteri operativi, informativi, non confliggenza con inchieste giudiziarie e amministrative intese ad accertare le responsabilità, ed altri criteri di delega;

il termine per l'adeguamento è già scaduto il 21 novembre 1996;

l'articolo 23 contiene criteri di una ulteriore delega per l'attuazione della direttiva 96/67/CE concernente la liberalizzazione dei

servizi di assistenza a terra negli aeroporti, con criteri di accesso progressivo ed adeguato alle esigenze del settore;

lo stesso articolo 23 definisce altresì criteri:

a) pertinenti;

b) obiettivi;

c) trasparenti;

d) non discriminatori;

per le eventuali limitazioni all'accesso, indipendenza la più marcata possibile dall'ente gestore dell'aeroporto e dal vettore dominante ed altri criteri di dettaglio;

l'articolo 26 contiene norme sugli organi che effettuano ispezioni e visite di controllo delle navi nonché criteri di ulteriore delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio, con particolare riguardo alle norme organizzative dell'organizzazione preposta, alla configurazione giuridica del Registro italiano navale, alla limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati a rilasciare la certificazione di sicurezza, all'eventuale affidamento di tali compiti a soggetti privati ed ai requisiti necessari;

l'articolo 27 del medesimo disegno di legge disciplina l'attuazione della direttiva 96/49/CE del Consiglio concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia ed i criteri di delega, in ordine agli *standard* di sicurezza, alla applicazione del Regolamento internazionale delle merci pericolose (RID) e del Regolamento merci pericolose (RMP) ormai superate e quindi da abrogare, agli speciali trasporti di interesse delle Forze armate;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) di aggiungere all'articolo 5 il seguente comma: « 2. Ai fini dell'attuazione della direttiva 95/19/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviarie e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, che le Ferrovie dello Stato Spa attuino la separazione contabile tra i costi di gestione e di realizzazione dell'infrastruttura e quelli della gestione del servizio ferroviario analogamente a quanto viene effettuato nelle altre reti ferroviarie comunitarie »;

b) valuti la Commissione di merito di definire all'articolo 21, comma 3, che intende sostituire l'articolo 751 del Codice della navigazione, che il requisito di appartenenza dell'aeromobile « in tutto o in parte » venga determinato con precisa misura percentuale minima (ad esempio almeno il 20 per cento);

c) di prevedere nello stesso articolo 751 del Codice della navigazione tra i possibili requisiti di nazionalità dei proprietari di aeromobile anche l'essere ente privato (ad esempio fondazione o associazione riconosciuta e non riconosciuta di diritto privato) ovvero

la appartenenza del capitale sociale di società proprietaria di aeromobile non solo a « cittadini » ma anche ad altri soggetti collettivi (associazioni, fondazioni o altra società socia della proprietaria);

d) di prevedere la sostituzione del comma 20 dell'articolo 21, con il seguente: « 20. L'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 104, è abrogato »;

e) di prevedere all'articolo 22, comma 2, uno stanziamento di fondi più adeguato ai compiti dell'istituendo Organismo permanente di indagine;

f) di prevedere che all'articolo 23, al comma 1, lettera *a),* sia aggiunto in fine il seguente periodo: « , contenere precisi indirizzi in materia di tutela dell'occupazione e di pari condizioni normative e contrattuali tra i diversi soggetti che effettuano i servizi di linea »;

g) prevedere che all'articolo 27, comma 1, alla lettera *a),* sia aggiunto in fine il seguente periodo: « il trasporto delle merci pericolose dovrà avvenire, a decorrere dal 1° gennaio 1999, prevalentemente su ferrovia ».

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3838 per le parti di propria competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

a condizione che sia introdotto l'articolo aggiuntivo da essa approvato, del seguente tenore:

All'articolo 1, comma 3, allegato B, inserire la seguente direttiva: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE, concernente « Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

ARTICOLO 31-*bis*.

(Norme per il mercato dell'energia elettrica).

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE, concernente « Norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica », nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica;

b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica che la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;

c) promuovere, nell'ambito della distribuzione, la sperimentazione di modalità di concorrenza comparativa, evitando, altresì, la

molteplicità di concessioni nello stesso comune e favorendo l'aggregazione unitaria di più soggetti operanti nello stesso territorio;

d) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche secondo l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2.

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3838 « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997 »;

esaminate le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari, con particolare riferimento alla delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie;

esaminate altresì le disposizioni particolari di adempimento diretto ed i criteri speciali di delega legislativa e per l'emanazione di regolamento;

considerate inoltre le direttive in allegato in materia di competenza della Commissione lavoro;

valutate le modifiche previste in relazione alle norme generali relative alla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

ritenuto che:

all'articolo 1, la norma inserita durante il dibattito al Senato che conferisce delega al Governo ad emanare entro un anno disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE relativa alla sicurezza nei cantieri, non può determinare ripercussioni in merito all'efficacia della « direttiva cantieri » e non può determinare ritardi rispetto all'emanazione dei decreti interministeriali previsti dal decreto legislativo n. 494 rispetto a tale direttiva;

eventuali modifiche alla normativa di cui al decreto legislativo n. 494 del 1996 sono da ritenersi possibili solo dopo il completamento della fase di sperimentazione dell'efficacia di tale provvedimento (almeno di durata biennale), per evitare che si introduca in questo modo un meccanismo di sostanziale proroga e di continua instabilità delle regole;

per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 42 relative ai criteri di delega concernenti la protezione dei giovani sul lavoro, si ritiene necessario prevedere una più stretta connessione tra l'attività lavorativa e la contestuale partecipazione ad attività di formazione scolastica o professionale, con particolare riferimento all'impiego di

minori nel settore dello spettacolo, considerata l'estensione prevista alle attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

a condizione che siano accolti gli emendamenti approvati e con le seguenti osservazioni riferite alla direttiva del Consiglio 93/104/CE, non richiamata negli articoli del disegno di legge ed inserita negli allegati A e B:

l'attuazione della direttiva del Consiglio 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro dovrà conformarsi ai seguenti criteri direttivi:

coordinamento con le nuove norme in materia di orario di lavoro previste nella legge sulla promozione dell'occupazione approvata il 18 giugno 1997, che fissa in 40 ore l'orario normale settimanale di lavoro, prevedendo forme di compensazione del lavoro notturno, con riduzione dell'orario complessivamente prestato, nonché con le norme in materia di retribuzione del lavoro notturno e delle ferie;

mantenimento delle condizioni di migliore favore vigenti nell'ordinamento italiano, in particolare per quanto riguarda la normativa relativa alla maternità e quella relativa al lavoro notturno delle donne;

coordinamento con la delega prevista nella legge sulla promozione dell'occupazione relativa alle forme di incentivazione della riduzione degli orari;

per l'insieme delle indicazioni relative alla direttiva sull'orario, dovrà essere posta particolare attenzione al ruolo peculiare della contrattazione sindacale e ai contenuti da essa derivanti in caso ci norme di miglior favore ».

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XI COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:

« Nell'esercizio della delega il Governo deve disporre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 ai dottori agronomi, ai dottori forestali, ai geologi, nonché ad altre categorie professionali di adeguata competenza tecnica ».

ARTICOLO 42.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

All'Allegato B, dopo la direttiva 96/17/CE inserire la seguente:

« 96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CEES ».

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3838 – Legge comunitaria per il 1995-1997,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

ritenendo necessario prevedere, per la particolare natura della materia, che gli operatori impegnati nelle macellazioni rituali siano tenuti a seguire un corso di formazione sul benessere degli animali, da svolgere da parte delle regioni di appartenenza.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XII COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

Al comma 3, all'allegato B inserire le direttive: 93/88/CEE e 97/3/CE;

conseguentemente, sopprimere all'allegato A le citate direttive.

Al comma 3, all'allegato B inserire la direttiva: 96/90/CE;

conseguentemente all'allegato C sopprimere la citata direttiva.

Al comma 9 sostituire le parole: Entro il termine di cui al comma 1, *con le seguenti:* Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, *e dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente: c)* alla direttiva 95/29/CE sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE sulle norme minime per la protezione dei vitelli, relativa alla decisione della Commissione 97/182/CE.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

ARTICOLO 24-*bis*.

(Sperimentazione clinica di medicinali).

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva della Commissione 91/507/CEE che prevedono, fra l'altro, che le sperimentazioni cliniche debbano essere effettuate nel rispetto delle norme di buona pratica clinica, elaborate dalla Comunità europea, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a sottoporre ad autorizzazione sanitaria ogni sperimentazione clinica di medicinali, anche se non effettuata ai fini della presentazione di una domanda di autorizzazione di immissione in commercio.

2. Nell'esercizio della delega, di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare le singole fasi di sperimentazione;

b) stabilire i criteri per l'individuazione delle strutture, anche ambulatoriali, pubbliche e private, idonee alla effettuazione delle sperimentazioni cliniche;

c) prevedere l'obbligo dell'acquisizione del consenso informato dei pazienti coinvolti nella sperimentazione clinica e disciplinarne le modalità;

d) disciplinare la composizione e la funzione dei comitati etici, prevedendo, in ogni caso, che degli stessi facciano parte anche componenti non medici;

e) prevedere un idoneo sistema sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni che disciplinano la sperimentazione clinica, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1 lettera *c)*;

f) prevedere la fornitura completamente gratuita dei farmaci ammessi alla sperimentazione, il cui costo dovrà essere sostenuto in parte dalla struttura sanitaria pubblica o privata che li somministra e, per altra parte, dalle industrie produttrici dei farmaci stessi.

3. Al decreto legislativo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1.

ARTICOLO 34.

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* degli animali o la tutela dell'ambiente, *con le seguenti:* degli animali e la tutela dell'ambiente.

ARTICOLO 41.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I prodotti alimentari che contengano in qualunque forma organismi manipolati geneticamente o loro parti o derivati, devono essere chiaramente individuati dal consumatore attraverso l'etichettatura che deve riportare in maniera ben leggibile l'indicazione che il prodotto alimentare contiene organismi geneticamente modificati o loro parti o derivanti.

ARTICOLO 47.

Sostituirlo con il seguente:

« ARTICOLO 47.

(Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE).

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è inserito il seguente:

« ART. 13-*bis* – 1. Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni. In caso di recidiva è sospesa la licenza o il permesso di importazione per tre mesi.

2. Chi, essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11, non provvede alla stipula della prevista convenzione, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato ».

2. Il Governo è delegato ad emanare entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo diretto ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

3. Nell'esercizio della delega, di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un idoneo sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1 lettera *c);*

b) riformulare le disposizioni che non siano conformi alle norme tecniche in tema di confezionamento degli atti normativi ».

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

ARTICOLO 47-*bis*.

(Protezione degli animali: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 95/29/CE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire nell'attività di controllo un ruolo ufficiale alle associazioni per la protezione degli animali riconosciute con decreto del ministro della sanità;

b) prevedere l'applicazione dell'articolo 727 del codice penale alle fattispecie di reato.

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE
(AGRIGOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria 1995-1997;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

a condizione che vengano recepiti gli emendamenti approvati dalla Commissione, trasmessi in allegato.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XIII COMMISSIONE

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

ARTICOLO 25-*bis*.

(Utilizzo di prodotti fitosanitari contro i parassiti e le malattie delle piante di cui all'allegato II B e II C del regolamento CEE 2092/91, ai sensi della direttiva 91/414/CEE).

1. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante elencati nell'allegato II B del regolamento CEE 2092/91, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano già stati registrati da parte del Ministero della Sanità come presidi sanitari, rientrano, con decorrenza dal 22 luglio 1991, nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ad eccezione dei *preparati da Ryania speciosa e dei preparati granulari di virus.*

2. L'eventuale descrizione, i requisiti di composizione, nonché le eventuali condizioni per l'uso di tali prodotti sono sottoposti alle seguenti norme:

a) Preparati da Quassia amara: si intendono convenzionalmente ricompresi sotto tale dizione la segatura o pezzi di legno delle piante di Quassia amara L. e Picrasma excelsa L. Si prevede l'estrazione in acqua e alcool e l'aggiunta di sapone o di olii vegetali;

b) propolis: è il prodotto di raccolta dell'alveare, costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione – da parte delle api – di sostanze cercidi, resinose e gommose prodotte dalle piante. Si prevede

l'estrazione in soluzione acquosa, idroalcoolica ed oleosa in associazione della lecitina di soia come emulsionante. L'etichetta dovrà indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in Galangine, al momento del confezionamento;

c) Terra distomacea o farina fossile o *Tripoli:* il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dai depositi di alghe distomae fossilizzate;

d) Polvere di pietra o di roccia: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale alla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione dovrà essere specificata;

e) Silicato di sodio: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 30 per cento di Silicato di sodio. Le condizioni per l'uso devono prevedere una corrispondente utilizzazione massima pari al 2 per cento in volume, diluito in acqua, di prodotto commerciale con un titolo del 305 di principio attivo;

f) Bicarbonato di sodio: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 99,5 per cento di principio attivo;

g) Sapone di potassio: il prodotto è costituito da vari sali di potassio. Si intende convenzionalmente ricompreso, sotto tale dizione, anche il Sapone di Marsiglia tal quale, sia in pani che in scaglia;

h) Preparati di feromoni: si intendono sia quelli adoperati per il monitoraggio che quelli adoperati per la confusione sessuale;

i) Olii vegetali: i prodotti commerciali sono quelli ottenuti dall'estrazione e dalla manipolazione meccanica di arachide, cartamo, colza, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma di cocco, ravizzone, senape, sesamo, soia in associazione della lecitina di soia come emulsionante.

3. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante, derivanti da modifiche ed integrazioni dell'allegato II B e dall'inserimento nell'allegato II C del Regolamento 2092/91, che risultino poter rientrare nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968, sono dichiarati tali con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero per le politiche agricole. Parimenti non sono soggetti a registrazione e ad autorizzazione d'uso le cosiddette « preparazioni biodinamiche », con decorrenza dal 1° luglio 1991.

4. *I preparati da Ryania speciosa e quelli granulari di virus,* nonché i fitofarmaci registrabili come presidi sanitari elencati negli allegati II B e II C del regolamento CEE 2092/91 possono essere autorizzati dal Ministero della sanità secondo le procedure previste dall'articolo 8, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, previo concerto con il Ministero per le politiche agricole, su apposita richiesta effettuata da parte degli organismi privati di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento CEE 2092/91.

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

ARTICOLO 41-*bis*.

(Piccole produzioni agroalimentari tipiche e rurali).

1. Per salvaguardare l'esistenza delle piccole attività tipiche e rurali, le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, non si applicano alle produzioni agroalimentari le cui caratteristiche sono dovute a metodi tradizionali di elaborazione, processi produttivi, condizioni ambientali, fattori strutturali e logistici, altrimenti non realizzabili.

2. Il Governo, con proprio provvedimento e nel rispetto delle norme generali sull'igiene dei prodotti alimentari, emana disposizioni semplificate in favore delle piccole attività tipiche e rurali.

ARTICOLO 44.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera *a)* della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente:

« Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele di produzione comunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: "Miscela con miele extracomunitario".

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

« Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria va indicato sull'etichetta principale, in maniera ben visibile, il Paese di produzione ».

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO I	TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI	DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
ART. 1.	ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).	*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).*
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.	1. *Identico.*
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.	2. *Identico.*
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati	3. *Identico.*

anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicati nella legge 22 febbraio 1994, n. 146, e nella legge 6 febbraio 1996, n. 52.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto

4. *Identico.*

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, **e con le modalità di cui ai commi 2 e 3**, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

6. Trascorsi ventiquattro mesi di piena applicazione della normativa contenuta nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, in presenza di difficoltà applicative rilevate concordemente dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore, il Governo è delegato ad emanare, nel corso dei dodici mesi successivi, disposizioni integrative e correttive della normativa stessa, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicati nella legge 22 febbraio 1994, n. 146, e nella legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo deve disporre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 ai dottori agronomi, ai dottori forestali, ai geologi, nonché ad altre categorie professionali con adeguata competenza tecnica.

7. *Identico.*

dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i princìpi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro il termine di cui al comma 1, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai princìpi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:

a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;

b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

ART. 2.

(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed

8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i princìpi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 **e con le modalità di cui ai commi 2 e 3** del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro **tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,** con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai princìpi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:

a) identica;

b) identica;

***c)* alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, relativa alla decisione della Commissione 97/182/CE.**

ART. 2.

(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa).

1. *Identico:*

in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

a) identica;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

b) identica;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione

c) identica;

può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;

d) identica;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

e) identica;

f) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti ai princìpi informatori delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

soppressa;

modifiche, l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorità competenti;	
g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;	*g) identica;*
h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.	*h) identica.*
ART. 3.	ART. 3.
(Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive).	*(Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive).*
1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è aggiunto, in fine, il seguente comma:	1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, **e successive modificazioni,** è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3-*bis*. Al fine di agevolare la conoscenza di norme comunitarie direttamente operanti nell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, nonchè l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione ».	« 3-***ter***. Al fine di agevolare la conoscenza **delle norme comunitarie destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale,** la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per la pubblicazione, **a titolo informativo,** nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, nonchè l'indicazione delle norme **che recepiscono le disposizioni della direttiva o del fatto che questa non è stata trasposta ».**

ART. 4.

(Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee).

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'allegato E, informandosi ai princìpi e ai criteri ivi affermati nonchè a quelli stabiliti nell'articolo 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

ART. 4.

(Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee).

Identico.

ART. 5.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, e dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989.

ART. 5.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il completamento.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2.

ART. 6.	ART. 6.
*(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o **amministrativa**).*	*(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).*
1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale o atto amministrativo nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.	1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale **adottato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,** nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse.
2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.	**2. Gli schemi dei decreti ministeriali di cui al comma 1 sono comunicati, prima della loro adozione, alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**
ART. 7.	ART. 7.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).	*(Oneri relativi a prestazioni e controlli).*
1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte degli uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, quando ciò non contrasti con la disciplina comunitaria.	*Identico.*
ART. 8.	ART. 8.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).	*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).*
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonchè della presente legge e per le violazioni di regola-	*Identico.*

menti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

ART. 9.

(Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati e informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi inadempimenti, nonchè per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.

2. La delega è esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

ART. 10.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie. Resta in ogni caso esclusa la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 9.

(Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio).

Identico.

ART. 10.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e acquisendo, limitatamente alle materie di competenza regionale, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il rece-

pimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie **al predetto coordinamento.** Resta in ogni caso esclusa la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Sugli schemi di testi unici è acquisito, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonchè, limitatamente alle materie di competenza regionale, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorso il predetto termine, i testi unici sono emanati anche in mancanza dei pareri.

Soppresso.

ART. 11.

(Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture).

1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche amministrazioni non è requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti e forniture, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.

2. L'iscrizione ad albi di fornitori come requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti e forniture deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per i medesimi appalti e forniture.

3. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di principio. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonchè le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alla predetta disposizione la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 11.

(Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture).

1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche amministrazioni non è requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti **di** forniture, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.

2. L'iscrizione ad albi di fornitori come requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti **di** forniture deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per i medesimi appalti e forniture.

3. *Identico.*

ART. 12.	ART. 12.
(Marcatura CE).	*(Marcatura CE).*
1. Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 47 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	*Identico.*
2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.	
3. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo le parole: « sull'apparecchio » sono inserite le seguenti: « ovvero, quando non possibile ».	
ART. 13.	ART. 13.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52).	*(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52).*
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:	1. *Identico:*
« *1.* La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee, verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario e le disposizioni necessarie ad assicurare tale conformità. ».	« *1.* **Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo. ».**

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« *2.* Sulla base della verifica di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento. ».

3. All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La relazione introduttiva dà partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria ».

4. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo riferisce altresì sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario ».

5. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« *1*. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle

2. *Identico:*

« *2.* Sulla base della verifica **e delle osservazioni ed atti d'indirizzo** di cui al comma 1, il Ministro **competente** per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento. ».

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« *2.* Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie ».

6. *Identico:*

« *1*. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle

province autonome di Trento e di Bolzano una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale ».

province autonome di Trento e di Bolzano una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. **Il Governo informa le Camere sui risultati emersi da tale sessione** ».

6. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunta la seguente lettera:

« *b-bis)* sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2 ».

7. *Identico.*

7. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

« *2.* Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea ».

8. *Identico.*

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è inserito il seguente:

« *2-bis.* I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati ».

9. *Identico:*

« *2-bis.* I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. **Il Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali** ».

	10. Al comma 4 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali ».
9. All'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:	11. *Identico:*
a) al comma 1, dopo la parola: « comunicati », sono inserite le seguenti: « entro trenta giorni dalla loro ricezione »;	***a)* al comma 1, le parole: « dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive delle Comunità europee sono comunicati alle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « degli atti di competenza degli organi dell'Unione europea o delle Comunità europee, anche a carattere conoscitivo o di indirizzo, e tutte le modificazioni degli stessi, sono comunicati contestualmente alla loro ricezione alle Commissioni parlamentari competenti » e sono aggiunte, in fine, le parole: « indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti »;**
b) al comma 2, le parole: « possono inviare » sono sostituite dalla seguente: « inviano » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « entro novanta giorni dalla comunicazione ».	***b)* al comma 2, le parole: « Le Camere » sono sostituite dalle seguenti: « Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Entro il predetto termine ».**
10. L'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.	12. *Identico.*
ART. 14.	ART. 14.
(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo).	*(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo).*
1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla	*Identico.*

legge 3 agosto 1994, n. 483, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, le parole da: « , possibilmente » a: « competente » sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 2, lettera *e)*, sono soppresse le parole: « italiano o per quello ».

ART. 15.

(Documenti d'identità personale).

1. Sono esenti dall'imposta di bollo la carta d'identità e gli altri documenti validi per l'espatrio, ad eccezione del passaporto, nonchè la documentazione per il rilascio degli stessi, anche in favore di minori, comprese le richieste, le domande e le istanze.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica.

3. Nell'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1998 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza ».

Soppresso.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO

ART. 16.

(Tutela delle acque dall'inquinamento).

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO

ART. 15.

(Tutela delle acque dall'inquinamento).

1. *Identico.*

prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalità di cui all'articolo 10, assicurando:

a) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, nonchè all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;

b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c);*

c) il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di qualità dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea; resta comunque ferma la disciplina recata dai decreti legislativi n. 132 e n. 133 del 27 gennaio 1992, riguardanti gli scarichi di sostanze pericolose nelle acque superficiali e sotterranee;

d) che la tariffa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea copra, in tutto o in parte, il costo per l'adeguamento degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea.

2. *Identico:*

a) identica;

b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative, **nei limiti** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c);*

c) identica;

d) identica.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono abrogati.

ART. 17.

(Princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) conseguire una semplificazione delle procedure previste, valorizzando gli adempimenti volontari da parte delle imprese e dei gestori e accentuando i poteri di verifica e controllo delle amministrazioni pubbliche;

b) prevedere l'istituzione di una conferenza di servizi convocata periodicamente dal Ministro dell'ambiente, con la partecipazione, oltre al Ministero dell'ambiente, anche dei Ministeri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, coadiuvata da esperti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dell'Istituto superiore di sanità, per il coordinamento di tutte le attività connesse all'applicazione della direttiva, nonchè per la predisposizione di norme generali e criteri tecnici uniformi per l'esercizio da parte dello Stato e degli altri enti pubblici delle attività tecnico-amministrative e per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla direttiva a carico dei gestori degli stabilimenti;

c) attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;

d) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico dei gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti da

ART. **16.**

(Princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

Identico.

altre norme di legge per la sicurezza ed agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;

e) prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le forme di consultazione previste dalla direttiva sia del personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza interni, sia della popolazione nei casi in cui la direttiva lo prevede; va comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle popolazioni interessate;

f) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca *standard* minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante.

ART. 18

(Princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante).

1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) applicare una marcatura fiscale, in conformità alle disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale;

b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purchè siano contestualmente previste adeguate misure di controllo fiscale;

c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;

ART. 17.

(Princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante).

Identico.

d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanità delle proprietà tossicologiche e delle modalità di impiego delle sostanze marcanti.

ART. 19.

(Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, entrambi di seguito denominati PCB, si uniforma ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere criteri e programmi finalizzati allo smaltimento o al recupero, in tendenziale prossimità dei luoghi di produzione, dei PCB contenuti in fluidi, apparecchiature e impianti;

b) prevedere criteri per la predisposizione di analitici inventari dei PCB esistenti e delle apparecchiature ed impianti che li contengono.

ART. 20.

(Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento).

1. L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrà assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale.

ART. **18.**

(Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega).

Identico.

ART. **19.**

(Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento).

1. *Identico.*

2. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: « Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi ».

ART. 21.

(Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio).

1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine « straniero » è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

2. Nel primo comma dell'articolo 737 del codice della navigazione, dopo le parole: « cittadini italiani », sono inserite le seguenti: « o di altro Stato membro dell'Unione europea ».

3. L'articolo 751 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 751. – *(Nazionalità dei proprietari di aeromobili).* – Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte:

a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga per almeno due terzi a cittadini italiani o di altro Stato membro del-

ART. **20.**

(Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

« ART. 751. – *(Nazionalità dei proprietari di aeromobili).* – Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte **maggioritaria:**

a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico **e privato** italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) identica;

c) identica.

l'Unione europea e il cui presidente e due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della società.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonchè le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana ».

Identico.

Identico ».

4. L'articolo 752 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 752. – *(Aeromobili iscritti in registri di altri Stati).* – Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati ».

4. *Identico.*

5. Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione la parola: « straniero » è sostituita dalle seguenti: « di altro Stato ».

5. *Identico.*

6. Nel primo comma, lettera *d)*, dell'articolo 762 del codice della navigazione la parola: « straniero » è sostituita dalle se-

6. *Identico.*

guenti: « di altro Stato ». Dopo la citata lettera *d)* del medesimo articolo 762 sono aggiunte le seguenti lettere:

« *d-bis)* il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea;

d-ter) è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione ».

7. Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: « o di altro Stato membro dell'Unione europea ».

7. *Identico.*

8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: « o dalla competente autorità **aeronautica** di uno Stato membro dell'Unione europea ».

8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: « o dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea ».

9. All'articolo 788 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici ».

9. *Identico.*

10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni di

10. *Identico.*

cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.

11. All'articolo 800 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo ».

11. *Identico.*

12. All'articolo 805 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo ».

12. *Identico.*

13. È abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

13. *Identico.*

14. Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione, dopo le parole: « la costruzione », sono inserite le seguenti: « in Italia o all'estero »; dopo le parole: « di un aeromobile », sono inserite le seguenti: « da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850 ».

14. *Identico.*

15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del codice della navigazione ».

15. *Identico.*

16. Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole: « cittadini italiani », sono inserite le seguenti: « o di altro Stato membro dell'Unione europea ».

16. *Identico.*

17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e suc-

17. *Identico.*

cessive modificazioni, le parole: « sia straniero. Detto personale » sono sostituite dalle seguenti: « non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale ».

18. Nell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, al numero 1, dopo le parole: « cittadini italiani », sono inserite le seguenti: « o di altro Stato membro dell'Unione europea »; al numero 2, le parole: « in uno dei comuni della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « nell'Unione europea ».

18. *Identico.*

19. All'articolo 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, è aggiunto il seguente comma:

« Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea ».

19. *Identico.*

20. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, le parole: « alla distanza di almeno quattro chilometri dai confini dello Stato » sono soppresse.

20. L'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è abrogato.

ART. 22.

(Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega).

ART. 21.

(Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio si informa, ove occorra anche con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nonchè delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

Identico.

a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede,

accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilità previste dalle vigenti disposizioni, abbia il solo obiettivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di prevenire futuri incidenti e inconvenienti;

b) prevedere l'istituzione di un organismo aeronautico civile permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lettera *a)* ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;

c) assicurare all'organismo di cui alla lettera *b)* indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la navigabilità, l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;

d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lettera *b)* ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere la possibilità per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;

e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel più breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE;

f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonchè, ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica

nel più breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;

g) prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza; detto rapporto è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza;

h) prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali interessate nonchè alla Commissione delle Comunità europee ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.

2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera *b)*, valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede per gli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata direttiva 94/56/CE, può affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a regolare con

convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto è necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali.

ART. 23.

(Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti).

1. La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore, anche tenuto conto delle situazioni gestionali in atto;

b) assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie di servizi ed in presenza di vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non può essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;

c) assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad una procedura trasparente ed imparziale, che preveda anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche;

d) prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza a terra, anche attraverso società controllata o controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui alla lettera *c);*

e) assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aero-

ART. **22.**

(Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti).

1. *Identico:*

a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore **sulla base dei criteri di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;**

b) identica;

c) identica;

d) identica;

e) assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aero-

portuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie **e comunque devono essere limitate nel tempo;**

portuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie;

f) garantire la disponibilità degli spazi necessari per l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi, nonchè l'eventuale corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano determinati in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

f) identica;

g) prevedere che l'attività di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneità da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

g) prevedere che l'attività di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneità da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori **e garantire che l'accesso al mercato del singolo aeroporto avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla lettera *a)***;

h) imporre alla società di gestione, nel caso fornisca anche servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile fra le attività di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attività di fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;

h) identica;

i) consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari di Paesi terzi a condizione che esista una reciprocità assoluta;

i) identica;

l) prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva;

l) identica;

m) prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale dell'aviazione civile, di un organismo competente alla definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità e per la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la Commissione delle Comunità europee e ad ogni altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della diret-

m) identica;

tiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

n) disciplinare il regime dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti esclusi dal campo di applicazione della direttiva, sulla base dei criteri di cui al comma 1-*sexies* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.

ART. 24.

(Disposizioni sulla Farmacopea europea).

1. Le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della sanità, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

ART. 25.

(Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione).

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantità superiori ai valori riportati nell'allegato II »;

n) **prevedere che i corrispettivi richiesti dai gestori aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture centralizzate, per l'utilizzo dei beni d'uso comune e per quelli in uso esclusivo siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attività si svolgono.**

ART. **23.**

(Disposizioni sulla Farmacopea europea).

Identico.

ART. **24.**

(Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione).

Identico.

b) all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi, è aggiunta la voce « Cadmio », con il seguente valore: « non più di 1 mg/Kg ».

ART. 25.

(Sperimentazione clinica di medicinali).

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 91/507/CEE della Commissione che prevedono, fra l'altro, che le sperimentazioni cliniche debbano essere effettuate nel rispetto delle norme di buona pratica clinica, elaborate dalla Comunità europea, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a sottoporre ad autorizzazione sanitaria ogni sperimentazione clinica di medicinali anche se non effettuata ai fini della presentazione di una domanda di autorizzazione di immissione in commercio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

***a)* disciplinare le singole fasi di sperimentazione;**

***b)* stabilire i criteri per l'individuazione delle strutture, anche ambulatoriali, pubbliche e private, idonee alla effettuazione delle sperimentazioni cliniche;**

***c)* prevedere l'obbligo dell'acquisizione del consenso informato dei pazienti coinvolti nella sperimentazione clinica e disciplinarne le modalità;**

***d)* disciplinare la composizione e la funzione dei comitati etici, prevedendo, in ogni caso, che degli stessi facciano parte anche componenti non medici;**

***e)* prevedere un idoneo sistema sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni che disciplinano la sperimentazione clinica, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.**

3. Per l'esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1.

ART. 26.

(Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega).

1. In conformità a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, l'attività di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunità europee, ed aventi sede nell'Unione europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità, sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. L'Amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, può affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.

3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera *c)*. Essa è preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'articolo 6 della citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'*International Maritime Organization* (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni

ART. 26.

(Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega).

Identico.

essenziali sulla flotta classificata, nonchè sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa.

4. Salva l'applicazione dei princìpi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa più i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Può, inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso della sospensione è data immediata notizia alla Commissione delle Comunità europee.

5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva;

b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;

c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attività di cui al comma 1;

d) prevedere l'eventuale affidamento delle attività di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'Amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;

e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonchè l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attività svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi.

ART. 27

(Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e 96/87/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere le misure idonee a consentire adeguati *standard* di sicurezza per il trasporto delle merci pericolose;

b) applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) di cui all'allegato I, appendice B, della convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 976, nonchè le norme del regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP) di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9,

ART. 27

(Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega).

Identico.

convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;

c) abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);

d) regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le Forze armate per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose di loro competenza.

2. Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose saranno recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

ART. 28.

(Emissione di segnali televisivi).

1. L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adottare le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico 16:9, anche mediante prescrizioni relative alla ridiffusione di segnali in tale formato su reti televisive via cavo, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici;

b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, tutelando gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito in tali servizi;

c) recepire, per la trasmissione dei servizi televisivi e l'immissione nel mercato degli apparecchi televisivi, le specifiche tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;

ART. 28.

(Emissione di segnali televisivi).

Identico.

d) dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad accesso condizionato prescrizioni che consentano la più ampia fruibilità dei servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle apparecchiature ed alle caratteristiche tecniche per la loro immissione nel mercato; all'attività di produzione, commercializzazione e distribuzione dei servizi di accesso ed alla cessione dei relativi diritti di proprietà industriale che devono realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per evitare il determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza contabile e finanziaria, basata, tra l'altro, su una contabilità finanziaria distinta per la prestazione di servizi ad accesso condizionato.

e) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili, tenuto conto delle ripercussioni sulla salute umana dei campi magnetici sprigionati dai ripetitori delle stazioni televisive emittenti e delle ripercussioni paesaggistiche ed ambientali conseguenti alle realizzazioni di questi ultimi.

ART. 29.

(Ascensori).

1. Il regolamento da emanare a norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n.86, e successive modificazioni, per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti princìpi generali:

a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE. Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla direttiva 95/16/CE;

b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui alla lettera *a)* gli ascen-

ART. 29.

(Ascensori).

Identico.

sori e i relativi componenti muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità;

c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, nonchè delle norme e specifiche tecniche nazionali rivolte alla corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute;

d) prevedere che siano adottate le misure dell'immediato ritiro dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza che, nonostante la marcatura CE e l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione, mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee;

e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano sul fabbricante, sul suo mandatario con sede nella Unione europea, sull'installatore, sulla persona responsabile del progetto dell'ascensore, sulla persona che commercializza quest'ultimo o il componente di sicurezza, nonchè su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale;

f) prevedere presupposti e modalità di designazione dei componenti degli organismi incaricati di effettuare le procedure di controllo, con la specificazione dei compiti e degli esami di competenza;

g) determinare le modalità di apposizione della marcatura CE e le misure per correggere o per ritirare dal mercato l'ascensore e il componente di sicurezza ai quali sia stata indebitamente apposta la marcatura CE.

ART. 30.

(Imprese finanziarie: criteri di delega).

1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare ai

ART. 30.

(Imprese finanziarie: criteri di delega).

1. *Identico.*

princìpi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, società di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.

2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime **ed all'assenza di rapporti di partecipazione o controllo che possano pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza su dette imprese.** A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica e che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;

b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza;

c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa legata a questa

2. *Identico:*

a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica. **Le autorità competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, assicurano** che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;

b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere preordinate **esclusivamente** all'esercizio delle funzioni di vigilanza;

c) identica.

da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorità di vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuità dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve.

ART. 31.

(Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione).

1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 26 settembre 1986, n. 599, è soppresso l'ultimo periodo.

2. L'articolo 12 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è abrogato.

ART. 31.

(Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione).

Identico.

ART. 32.

(Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di delega).

1. Il recepimento della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a completamento della disciplina di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) **coordinare gli interventi dei sistemi di indennizzo degli investitori con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al fine di evitare che i crediti vantati nei confronti di banche beneficino di un doppio indennizzo;**

b) **stabilire limiti e criteri di intervento dei sistemi di indennizzo degli investitori; l'eventuale esclusione o riduzione della copertura del sistema dovrà riferirsi alle categorie di investitori previste nell'allegato I alla direttiva;**

c) **demandare alle competenti autorità di vigilanza il potere di prescrivere che l'adesione ai sistemi di indennizzo degli**

investitori sia sottoposta a forme adeguate di pubblicità; in particolare, gli investitori dovranno essere informati con chiarezza sull'importo e sulla portata della copertura offerta, nonché sulle norme applicabili.

ART. 33.

(Norme per il mercato dell'energia elettrica).

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) **prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica;**

b) **prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;**

c) **promuovere, nell'ambito della distribuzione, la sperimentazione di modalità di concorrenza comparativa, evitando, altresì, la molteplicità di concessioni nello stesso comune e favorendo l'aggregazione unitaria di più soggetti operanti nello stesso territorio;**

d) **incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche secondo l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2.**

ART. 32.

(Modifica del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194).

1. All'articolo 16, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole: « nonchè la data di scadenza dell'autorizzazione » sono soppresse.

ART. 34.

*(**Modifiche** del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194).*

1. *Identico.*

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Per spese di funzionamento della Commissione consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate al finanziamento di:

***a)* rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione dei componenti della Commissione, in relazione alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti;**

***b)* gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso di assenza motivata, nonché ai componenti della segreteria di cui al comma 2, che partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, per la partecipazione a riunioni della Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei programmi annuali di attività;**

***c)* compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici;**

***d)* amministrazione generale indispensabile per le attività della Commissione, incluse quelle per l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici ».**

ART. 33. *(Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi).*	ART. **35.** *(Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi).*
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i princìpi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1996.	*Identico.*
ART. 34. ***(Organizzazione dei controlli ufficiali** e modalità di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega).*	ART. **36.** *(Modalità di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega).*
1. L'attuazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: ***a)*** **operare la razionalizzazione e la semplificazione dell'organizzazione dei controlli, anche mediante il riordino delle strutture di controllo, qualora necessario, senza oneri per il bilancio dello Stato;** ***b)*** **prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le amministrazioni preposte ai controlli ufficiali;** ***c)*** **assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli uffici della Comunità europea e gli Stati membri;** ***d)*** **garantire agli operatori l'esercizio del diritto al contraddittorio, in corso di ispezione, nonchè di quello alla segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo.**	*Soppresso.*

2. L'attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri interessati, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti e degli intermediari;

b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore dell'alimentazione degli animali, anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del Ministero della sanità, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con il loro concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero del tesoro;

c) prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la protezione della salute umana, degli animali o la tutela dell'ambiente.

ART. 35.

(Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 della direttiva, redatto nella lingua dello Stato membro di residenza dell'acquirente ovvero nella lingua dello Stato di cui lo stesso è cittadino, purchè si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea;

b) prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto e che debba contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva;

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

c) prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la protezione della salute umana, degli animali **e** la tutela dell'ambiente.

ART. **37.**

(Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega).

Identico.

c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni stabilite dall'articolo 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalità, e che per l'esercizio del diritto di recesso si osservino le modalità stabilite dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;

d) prevedere la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il diritto di recesso di cui alla lettera *c);*

e) prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto legislativo o di esonero del venditore dalle responsabilità nello stesso previste;

f) prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera *e),* la nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo ed un corrispondente sistema sanzionatorio per l'operatore commerciale.

2. Il legislatore delegato dovrà prevedere, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

ART. 36.

(Tutela giuridica delle banche di dati).

1. L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'articolo 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima;

b) comprendere la banca di dati, alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

ART. **38.**

(Tutela giuridica delle banche di dati).

Identico.

c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;

d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettere *b)* e *c)*, della direttiva;

e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;

f) prevedere disposizioni transitorie in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva.

ART. 37.

(Disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali).

1. Per l'attuazione della direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, facendo comunque salvi i livelli minimi di tutela.

ART. 38.

(Prodotti tessili).

1. Per l'attuazione della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche alla legge 26 novembre 1973, n. 883, facendo comunque salvi gli attuali livelli minimi di tutela ed operando il necessario raccordo con le disposizioni nazionali vigenti che prevedono, anche in attuazione di direttive comunitarie, l'informazione al consumatore.

ART. **39.**

(Disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali).

Identico.

ART. **40.**

(Prodotti tessili).

Identico.

ART. 39.

(Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali).

1. Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza è disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti stessi è debitamente attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, non si applicano le disposizioni di omologazione contenute nella disciplina vigente, in particolare nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 dell'11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.

2. Ai fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, le disposizioni di carattere costruttivo di cui al comma 1 si considerano « norme » ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

3. Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono, per la salvaguardia della sicu-

ART. 41.

(Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali).

Identico.

rezza, la pubblicazione integrale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, la somma da corrispondere all'ente che provvede alla trasposizione è determinata con convenzione fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ente di normazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti per legge a favore dello stesso ente e senza ulteriori oneri a carico dello Stato. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'effettuare il riparto di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, potrà assegnare contributi specifici per le finalità di cui al presente comma. Le altre amministrazioni, di volta in volta interessate a richiedere le norme tecniche ai fini della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, concerteranno con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le modalità di accesso alla convenzione da questo sottoscritta con l'ente normatore, ferma restando la tutela del diritto d'autore dell'ente di normazione, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 670, è abrogato.

ART. 40.

(Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori).

1. All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.76, le parole: « fino al 7 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 7 giugno 1997 ».

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.78, le parole: « fino al 7 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 7 giugno 1997 ».

ART. 42.

(Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori).

Identico.

ART. 41.

(Prodotti alimentari).

1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.

2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 deve essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.

ART. 42.

(Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;

b) prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spet-

ART. **43.**

(Prodotti alimentari).

1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea **o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo,** introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.

2. *Identico.*

ART. **44.**

(Paste farcite con carne).

1. Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con carne non superiore ai due quintali non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251.

ART. **45.**

(Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega).

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

tacolo, prevista dalla normativa vigente, sia estesa ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario;

c) **prevedere che la stessa autorizzazione sia sostituita da una comunicazione all'organo di vigilanza nei casi di attività non retribuite svolte da istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro nell'ambito dell'attività didattica e formativa ovvero nell'ambito di manifestazioni culturali, artistiche e sportive;**

soppressa;

d) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica e psichica del minore, nonchè l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo;

c) identica;

e) prevedere, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o amministrative modulate in conformità ai princìpi contenuti nell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.

d) identica.

ART. 46.

(Attuazione della direttiva 93/104/CE in materia di organizzazione dell'orario di lavoro).

1. L'attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

***a)* prevedere che per lavoro straordinario si intenda la prestazione lavorativa con carattere non continuativo o ricorrente, stabilendo i limiti di orario giornaliero e settimanale. Alla contrattazione collettiva è demandata la determinazione della relativa maggiorazione retributiva e la contestuale riduzione compensativa dell'orario;**

***b)* prevedere che l'orario normale di lavoro sia fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle presta-**

zioni lavorative in un periodo non superiore all'anno;

c) **prevedere altresì che lo svolgimento del lavoro notturno possa essere compensato da una riduzione della durata del lavoro settimanale o mensile. La maggiorazione retributiva sarà definita dalla contrattazione collettiva. I lavoratori devono essere informati circa i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno ed essere sottoposti ad accertamenti preventivi e periodici per il controllo del loro stato di salute;**

d) **assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione dei lavoratori interessati;**

e) **prevedere, compatibilmente con gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, il mantenimento delle condizioni di miglior favore vigenti nell'ordinamento italiano, in particolare per quanto riguarda la normativa relativa alla maternità e quella relativa al lavoro notturno delle donne.**

ART. 43.

(Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa ai princìpi direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni.

2. All'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il numero 2) della lettera *g)* del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.

ART. **47.**

(Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega).

Identico.

ART. 44.

(Disposizioni sul miele).

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è abrogato.

2. Al quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dal comma 1 dell'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dal comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono soppresse le parole: « , commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comunitaria, ».

3. La lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito da ultimo dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è abrogata.

4. Nell'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono soppresse le parole: « del miele vergine integrale ».

5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature già predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1995, 1996 e 1997 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 45.

(Soppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie).

1. Il comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, con-

ART. 48.

(Disposizioni sul miele).

1. *Identico.*

2. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, **è sostituito dal seguente:**

« Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria deve essere indicato sull'etichetta principale, in maniera ben visibile, il Paese di produzione ».

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

ART. 49.

(Soppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie).

Identico.

vertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1993, n. 80, recante integrazioni dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, è abrogato.

ART. 46.

(Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508).

1. In attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, numero 1), le parole: « non idonei al consumo umano diretto » sono sostituite dalle seguenti: « non destinati al consumo umano diretto »;

b) all'articolo 17 il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti, nonchè da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda. »;

c) il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« *4.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso rischio. »;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

« *4*-bis. Chi non realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non dà comunicazione al Ministero della sanità ed alla competente unità sanitaria locale dell'avvenuto

ART. **50.**

(Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508).

Identico.

adeguamento entro i termini fissati dal presente articolo deve comunque sospendere l'attività. In caso di prosecuzione dell'attività si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19. ».

ART. 47.

(Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE).

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è inserito il seguente:

« ART. 13-*bis*. – *1.* Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni.

2. Chi, essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11, non provvede alla stipula della prevista convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato. ».

ART. **51.**

(Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE).

1. *Identico:*

« ART. 13-*bis*. – *1.* Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni. **In caso di recidiva sono sospesi la licenza o il permesso di importazione per tre mesi.**

2. Identico.

3. Identico ».

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo diretto ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) **prevedere un idoneo sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le**

violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*;

***b)* riformulare le disposizioni che non siano conformi alle norme tecniche in tema di confezionamento degli atti normativi.**

ART. 48.

(Modifica della legge comunitaria 1991).

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalla regione o dall'autorità da essa delegata.

2. Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali.

ART. **52.**

(Modifica della legge comunitaria 1991).

Identico.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

TESTO APPROVATO DAL SENATO

—

ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)

93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)

91/507/CEE: direttiva della Commissione, del 19 luglio 1991, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

(segue: testo approvato dal Senato)

94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.

95/9/CE: direttiva della Commissione, del 7 aprile 1995, recante modifica della direttiva 94/39/CE che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.

95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante.

(segue: testo della Commissione)

Identica.

Soppressa.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Soppressa.

Identica.

Identica.

(segue: testo approvato dal Senato)

95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

95/69/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE.

96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze « β-agoniste » nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

96/24/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti.

96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.

96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/59/CE: direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).

96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

(segue: testo della Commissione)

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

(segue: testo approvato dal Senato)

96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile.

96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

(segue: testo della Commissione)

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Identica.

Identica.

Identica.

97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

97/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.

(segue: testo approvato dal Senato)

(segue: testo della Commissione)

97/14/CE: direttiva della Commissione, del 21 marzo 1997, che modifica l'allegato III della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

(segue: testo approvato dal Senato)

ALLEGATO B
(articolo 1, comma 3)

93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.

(segue: testo della Commissione)

ALLEGATO B
(articolo 1, comma 3)

93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

Identica.

Identica.

Identica.

93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

Identica.

Identica.

Identica.

94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

Identica.

Identica.

(segue: testo approvato dal Senato)

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

(segue: testo della Commissione)

Identica.

Identica.

95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.

Identica.

95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

Identica.

96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dell'UNICE, dal CEEP e dal CES.

Identica.

96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

(segue: testo approvato dal Senato)

(segue: testo della Commissione)

96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.

97/14/CE: direttiva della Commissione, del 21 marzo 1997, che modifica l'allegato III della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

(segue: testo approvato dal Senato)

ALLEGATO C
(articolo 5)

94/58/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

95/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

95/18/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

95/19/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.

96/39/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

96/50/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna.

96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.

96/75/CE: direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità.

96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

(segue: testo della Commissione)

ALLEGATO C
(articolo 5)

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

Identica.

Identica.

Soppressa.

Identica.

Soppressa.

(segue: testo approvato dal Senato)

ALLEGATO D
(articolo 6)

93/54/CEE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

93/62/CEE: direttiva della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

93/63/CEE: direttiva della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 91/682/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali.

93/64/CEE: direttiva della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/34/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

93/78/CEE: direttiva della Commissione, del 21 settembre 1993, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 91/682/CEE del Consiglio.

93/79/CEE: direttiva della Commissione, del 21 settembre 1993, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio.

93/120/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

93/121/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

94/2/CE: direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.

(segue: testo della Commissione)

ALLEGATO D
(articolo 6)

Soppressa.

Soppressa.

Soppressa.

Soppressa.

Soppressa.

Soppressa.

Identica.

Identica.

Identica.

(segue: testo approvato dal Senato)

94/24/CE: direttiva del Consiglio, dell'8 giugno 1994, che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

94/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

94/49/CE: direttiva della Commissione, dell'11 novembre 1994, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE del Consiglio concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

94/54/CE: direttiva della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio.

94/59/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

94/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

94/65/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

94/67/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi.

94/70/CE: direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

95/5/CE: direttiva del Consiglio, del 27 febbraio 1995, che modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

95/12/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

95/13/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.

(segue: testo della Commissione)

Soppressa.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

(segue: testo approvato dal Senato)

95/21/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).

95/22/CE direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

95/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.

95/30/CE: direttiva della Commissione, del 30 giugno 1995, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

95/49/CE: direttiva della Commissione, del 26 settembre 1995, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

95/50/CE: direttiva del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

95/56/CE: direttiva della Commissione, dell'8 novembre 1995, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore.

95/57/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.

95/64/CE: direttiva del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.

95/67/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1995, recante modifica tecnica della direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, per quanto concerne la definizione delle « banche multilaterali di sviluppo ».

95/68/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale.

95/70/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

95/71/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

(segue: testo della Commissione)

Identica.

Soppressa.

Identica.

Identica.

Identica.

Soppressa.

Soppressa.

Identica.

Identica.

Soppressa.

Identica.

Identica.

Identica.

(segue: testo approvato dal Senato)

96/1/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che modifica la direttiva 88/77/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli.

96/4/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

96/6/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

96/8/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.

96/11/CE: direttiva della Commissione, del 5 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/128/CEE della Commissione relativa ai materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.

96/14/CE: direttiva della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

96/15/CE: direttiva della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

96/16/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

96/21/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1996, che modifica la direttiva 94/54/CE della Commissione relativa all'indicazione sull'etichetta di determinati prodotti alimentari di informazioni obbligatorie diverse da quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE.

96/26/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

(segue: testo della Commissione)

Soppressa.

Identica.

Soppressa.

Identica.

Identica.

Soppressa.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

(segue: testo approvato dal Senato)

96/32/CE: direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1996, che modifica l'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli nonchè l'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che prevede la stesura di un elenco di percentuali massime.

96/33/CE: direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1996, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e, rispettivamente, sui e nei prodotti alimentari di origine animale.

96/40/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo.

96/41/CE: diciannovesima direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

96/45/CE: settima direttiva della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici.

96/47/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.

96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

96/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.

96/54/CE: direttiva della Commissione, del 30 luglio 1996, recante ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

96/55/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre 1996, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi clorurati).

(segue: testo della Commissione)

Soppressa.

Soppressa.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.

(segue: testo approvato dal Senato)

96/60/CE: direttiva della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.

96/63/CE: direttiva della Commissione, del 30 settembre 1996, che modifica la direttiva 76/432/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote.

96/65/CE: direttiva della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e che modifica la direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

96/66/CE: direttiva della Commissione, del 14 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

96/68/CE: direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

96/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.

96/72/CE: direttiva del Consiglio, del 18 novembre 1996, che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.

96/73/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

96/76/CE: direttiva della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

96/77/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

96/78/CE: direttiva della Commissione, del 6 dicembre 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

(segue: testo della Commissione)

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Soppressa.

Identica.

Soppressa.

(segue: testo approvato dal Senato)

96/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE.

96/86/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

96/89/CE: direttiva della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

96/91/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi.

96/93/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.

96/94/CE: direttiva della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

97/1/CE: direttiva della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

97/6/CE: direttiva della Commissione, del 30 gennaio 1997, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

(segue: testo della Commissione)

Identica.

Soppressa.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Soppressa.

(segue: testo approvato dal Senato)

ALLEGATO E
(articolo 4)

SENTENZE DI CONDANNA DA ESEGUIRE

	SENTENZE	OGGETTO
1	1° giugno 1995 (Causa 40/93)	Violazione articolo 1 della direttiva 78/687/CEE e articolo 19 della direttiva 78/686/CEE (attività di dentista)
2	29 febbraio 1996 (Causa 307/94)	Violazione articoli 1, 2 e 5 della direttiva 85/432/CEE concernente talune attività nel settore farmaceutico

(segue: testo della Commissione)

ALLEGATO E
(articolo 4)

Identica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3838A
Lire 1000